



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Assicurazioni (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i166.html>)

Assicurazioni

Imporre condizioni peggiori a un assicurato per via della sua origine nazionale o regionale, della sua religione o della sua etnia oppure, per gli stessi motivi, rendere difficile o impossibile a una persona accedere a un'assicurazione costituisce una discriminazione razziale.

Il legislatore e le compagnie di assicurazioni che adempiono compiti statali sono vincolati al divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale (art.8 cpv.2 Cost.). Le disparità di trattamento non giustificate da motivi oggettivi sono vietate. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza professionale. Il rifiuto di accordare una prestazione assicurativa è ammissibile soltanto se ci sono ragioni oggettive. Chi si rifiuta, unicamente per motivi razzisti, di fornire un servizio destinato al pubblico si rende passibile di pena ai sensi dell'art.261bis CP. È inoltre inammissibile stabilire premi più alti sulla base di motivazioni razziste (inclusa la distinzione di nazionalità). Un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore non può, ad esempio, prevedere premi più alti per determinate nazionalità, a meno che non possa addurre ragioni oggettive. In caso contrario, si tratta di un abuso ai sensi dell'art.117 cpv.2 OS.

Gli assicuratori privati che offrono prestazioni che vanno oltre le assicurazioni sociali pubbliche sottostanno al diritto privato (LCA) e sono pertanto liberi, in virtù della libertà contrattuale, di scegliere con chi stipulare un'assicurazione. In questo ambito non vige dunque un divieto esplicito di discriminazione. In caso di lesione della personalità, si applica tuttavia la protezione delle personalità sancita dal diritto privato (art.28 CC).

Principali manifestazioni della discriminazione

Condizioni contrattuali discriminatorie

Discriminazione nell'accesso a prestazioni assicurative

Affermazioni razziste